

Posizione: Segr. D.G.

Tit. I/1 - Normativa e relativa attuazione

Fascicolo n. _____

Oggetto: disposizioni in merito alla modalità di lavoro agile per il personale tecnico amministrativo e dirigenziale a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 23.9. 2021 e del DM 8 ottobre 2021 - Avvio progetto sperimentale di lavoro agile "ordinario"

Allegati n. 0

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO il DPCM del 23.09.2021 che dispone al comma 1 dell'articolo 1 quanto segue: *"A decorrere dal 15 Ottobre la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, è quella svolta in presenza"*;

VISTA l'ordinanza del Ministro della pubblica amministrazione dell'8 ottobre 2021 nella quale all'art.1 *"Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni"* sono previste le modalità organizzative del lavoro nelle pubbliche amministrazioni affinché venga superato l'utilizzo del lavoro agile come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa a decorrere dal 15 ottobre 2021 a favore del rientro in presenza del personale nel rispetto delle vigenti misure di contrasto al fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità;

VISTO il DDG n. 823 del 14.10.2021 con il quale era previsto **a partire dal 15.10.2021 e fino a nuove disposizioni** il rientro in presenza di tutto il personale dell'Ateneo consentendo l'ammissione, al fine di pianificare e organizzare le attività degli uffici, un graduale rientro entro **i successivi 15 giorni (30.10.2021)**.

CONSIDERATO il Decreto legge n. 221 del 24.12.2021 *"Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"* che ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione del COVID- 19 al 31 Marzo 2022;

CONSIDERATO che nel medesimo DM dell'8 ottobre 2021 è previsto che nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile, nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), l'accesso a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, potrà essere autorizzato solo nel rispetto di determinate condizioni indicate nel comma 3 dalla lett. a) alla lett. h);

CONSIDERATO che tra le condizioni necessarie per il ricorso al lavoro agile è necessario ricorrere a specifici accordi individuali da stipulare con il personale la cui prestazione può essere svolta da remoto;

VISTA la circolare congiunta dei Ministri della Pubblica Amministrazione e del Lavoro del 5 gennaio 2022, in cui, considerato l'acuirsi dei contagi da COVID-19, si sensibilizzano le amministrazioni pubbliche ad utilizzare appieno tutti gli strumenti di flessibilità tra cui il ricorso al lavoro agile e si chiarisce che *"ogni amministrazione può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell'andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile. In sintesi, ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell'andamento"*

epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti (come nel caso di quarantene breve da contatti con soggetti positivi al coronavirus).”;

VISTO che il Decreto legge n. 221 del 24.12.2021 ha inoltre prorogato fino al 28 Febbraio 2022 le disposizioni per la tutela dei lavoratori fragili di cui all'articolo 26 c.2 bis del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 27 Aprile 2020 n. 27 che dispone che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile;

VISTO l'art.39 del DL 18/2020 che stabilisce che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;

CONSIDERATA la preintesa firmata all'Aran con i sindacati relativa al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021 dove è regolamentato il lavoro agile;

VISTO il confronto con le OO.SS. svoltosi in data 13.01.2022;

DECRETA

Art.1 Nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi ai sensi dell'articolo 6 c.2 lett.c) del D.L. 9 giugno 2021 n.80 conv. con modificazioni dalla L.6 agosto 2021 n.113, nell'ambito del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), a decorrere dal 15 ottobre 2021, il lavoro agile non è più una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e può essere autorizzato previa stipula di accordi individuali ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n.81;

Art.2 Al fine di contemperare i nuovi provvedimenti con l'esigenza – richiamata peraltro dal Governo stesso in diverse occasioni e da ultimo dalla circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione e del Lavoro del 5 gennaio 2021 – di garantire sempre la sicurezza dei luoghi di lavoro, tenuto anche conto del perdurare dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, è adottato il progetto sperimentale di lavoro agile “ordinario” utile anche per l'implementazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), da approvare – in sede di prima attuazione - entro il prossimo 30 aprile 2022.

Art.3 Il progetto sperimentale di lavoro agile “ordinario” definito in allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è avviato dal 14.01.2022 e per un periodo di 3 mesi.

Art.4 Il progetto in allegato potrà essere rivisto in relazione all'andamento della situazione emergenziale o a seguito di eventuali provvedimenti legislativi o regolamentari adottati successivamente al presente atto.

**IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Carmela LUISE)**

FIRMATO DIGITALMENTE DA LUISE CARMELA
C = IT
O = UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA
L. VANVITELLI
DIRETTORE GENERALE